

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta .....Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Avv. Roberto Manzione..... Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta dell'1/02/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

Il 6 ottobre u.s. la banca comunicava al correntista il recesso dal contratto di c/c non affidato in ragione dell'assenza di movimentazioni "*nel corso dell'ultimo trimestre*" e "*della presenza di un saldo negativo*".

Con reclamo del 14 ottobre u.s. il cliente, per il tramite del legale, chiedeva:

- la restituzione degli importi addebitati a titolo di "*competenze di liquidazione*" all'origine della contestata "*esposizione debitoria*";
- copia degli estratti conto relativi allo svolgimento del rapporto per meglio quantificare la somma indebitamente sottratta.

La banca, dal canto suo, rimarcava la legittimità del proprio operato, "*conforme ai Fogli Informativi*", offrendo il "*rimborso bonario*" di € 150,00 che veniva rifiutato dal cliente in quanto insoddisfacente rispetto al danno economico prodotto (non meglio quantificato). Rilevava inoltre che, essendo la banca subentrata nel rapporto ad altro intermediario nel 2008, venivano trasmessi gli e/c dal I trimestre 2008 con riserva di produrre i restanti.

Con nota acclusa al modulo di ricorso sono stati meglio circostanziati i contorni della vicenda.

Il ricorrente ha lamentato di aver appreso solo all'atto della comunicazione di recesso da parte della banca di aver subito mensilmente l'addebito di un "*canone mensile*" di € 10,00 e dell'imposta di bollo trimestrale di € 8,55 a decorrere da marzo 2008, per effetto della



cessione del rapporto alla banca resistente<sup>1</sup>. A memoria del cliente il contratto sottoscritto non prevedeva un canone di gestione periodico, circostanza che però non era stato possibile verificare a causa del rifiuto opposto dalla banca a fornire in visione la copia del contratto in suo possesso.

Gli addebiti mensili in contestazione avevano progressivamente eroso le disponibilità di conto e poi generato un saldo debitore con conseguente addebito di “*competenze di liquidazione*” – comprensive di interessi debitori e di una “*penale*” - nel secondo e terzo trimestre del 2009 e nel I trimestre 2010.

Il ricorrente ha rivolto all'ABF una serie di quesiti che si risolvono, sostanzialmente, nel chiedere la verifica della legittimità dell'addebito delle spese di tenuta conto di € 10,00 e delle conseguenti competenze di liquidazione rispetto al saldo negativo. Il cliente chiede inoltre di conoscere il motivo per il quale l'istituto di credito non ha proceduto alla chiusura del conto già a partire dal II trimestre 2009 anziché applicare la penale. In conclusione fa istanza di “*restituzione integrale delle somme sottratte indebitamente (penali illegali con tassi di interesse da usura) così come le spese non concordate*”.

Al ricorso sono stati allegati, tra l'altro:

- movimenti contabili del I trimestre 2008, dell'anno 2009 e del 2010 con il dettaglio dell'estinzione ad ottobre 2010;
- gli estratti conto riportano l'applicazione di un tasso debitore nominale del 16%, l'addebito mensile di un canone di € 10,00 e dell'imposta di bollo trimestrale di € 8,55;
- al 30.9.2010 il saldo negativo ammontava ad € 24,74;
- il dettaglio dell'estinzione del c/c dà conto dell'azzeramento del saldo negativo di € 24,74 e dell'accredito di € 150,00 a titolo di “*abb. penale debordo*” poi offerto al correntista tramite emissione di assegni circolari.

La resistente ha chiarito di essere subentrata nel contratto di conto corrente in contestazione il 25.2.2008 e che, a quella data, il rapporto già evidenziava un saldo negativo di € 1.755,63 protrattosi fino alla data di estinzione per importi diversi.

A fronte delle contestazioni del ricorrente, viene precisato che il contratto a suo tempo sottoscritto prevedeva:

- 1) un canone mensile di € 10,00 come comprovato dalla copia dell'atto qui prodotta;
- 2) un tasso debitore nominale del 12% ed una “*penale per passaggio a debito di conti non affidati fino ad € 5.000,00*” di € 8,00. Ai sensi della L. 2/ 2009, con proposta di modifica unilaterale del 24.5.2009, la suddetta penale veniva modificata subendo la “*ridenominazione in penale per valutazione creditizia c/c non affidati ed elevazione dell'importo a € 150,00*”. Tale ultimo importo, rientrante nel calcolo del TEGM da agosto 2009, “*in sede di liquidazione trimestrale subiva adeguamenti automatici*” per evitare il superamento del tasso soglia.

Ciò posto, “*l'andamento irregolare del conto*” dava luogo all'applicazione della penale nella misura di seguito indicata:

- nel II e III trimestre 2008 e nel I e II trimestre 2009 per € 8,00, come originariamente contemplato in contratto;
  - nel III e IV trimestre 2009 di € 150,00;
  - nel I e II trimestre 2010 nella misura rispettivamente di € 83,00 ed € 9,00.
- 3) in data 18.2.2010 il correntista “*sottoscriveva una variazione consensuale delle condizioni economiche applicate al c/c*”; in particolare, il tasso debitore nominale veniva innalzato fino al 16%.

Alle controdeduzioni sono stati allegati, tra l'altro:

- copia contratto conto corrente sottoscritto dal ricorrente con allegato documento di sintesi;
- proposta di modifica unilaterale del contratto del 21.5.2009;
- foglio informativo relativo al contratto all'1.7.2009;
- documenti di sintesi al 31.12.2008 (e al 20.10.2010 già recante l'indicazione di c/c estinto) che riportano il canone mensile di € 10,00, la penale per passaggio a debito dapprima di € 8,00 e poi di € 150,00 (in misura fissa);
- variazione consensuale delle condizioni economiche applicate al c/c del 18/2/2010, con la quale si procede, tra l'altro, alla variazione del tasso debitore;
- estratti conto riferiti all'intero rapporto.

Ciò posto l'intermediario, nel rinnovare la disponibilità a corrispondere € 150,00 al ricorrente, chiedeva il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Le richieste del ricorrente concernono, sostanzialmente, la verifica della legittimità dell'addebito delle spese di tenuta conto (ammontanti ad € 10,00) e delle conseguenti competenze di liquidazione rispetto al saldo negativo presentato dal conto stesso, in seguito a recesso da parte della banca. Il cliente chiede inoltre di conoscere il motivo per il quale l'istituto di credito non ha proceduto alla chiusura del conto già a partire dal II trimestre 2009 anziché applicare la successiva penale. Per poi procedere alla richiesta di restituzione integrale delle somme a suo dire sottratte indebitamente, con tassi di interesse a livello di usura e relative a spese, sempre a suo dire, non concordate.

Ai fini della decisione va rilevato che il documento di sintesi allegato al contratto, a proposito del recesso, prevede la possibilità sia per la banca che per il cliente di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 3 giorni lavorativi, dal contratto di conto (e/o dalla inerente convenzione di assegno) e che il recesso dal contratto produce chiusura del conto .

Nella comunicazione di recesso del 6.10.2010 la banca dichiara di ritenere "opportuno procedere all'estinzione" del c/c per impedire il maturare di "ulteriori addebiti per bolli e spese" sul saldo negativo, anche alla luce della circostanza che "nel corso dell'ultimo trimestre...non sono state effettuate movimentazioni".

L'esame degli estratti conto prodotti evidenzia un conto poco movimentato con frequenti saldi debitori, a partire da maggio 2009, ridottisi a sporadici versamenti di contanti volti a ripianare l'esposizione in essere.

Il contratto (e i documenti di sintesi) prevedono espressamente l'obbligo del correntista di corrispondere un canone mensile di € 10,00. Il documento di sintesi allegato al contratto e quelli successivi indicano l'applicazione dell'imposta di bollo "nella misura pro tempore vigente".

Analogamente, l'aumento del tasso debitore è stato applicato solo in seguito ad espresso accordo con il cliente.

Ciò vale a rendere non accoglibili le relative richieste del cliente.

Esaminando le ulteriori contestazioni del cliente stesso, può rilevarsi che: per quanto concerne l'applicazione della "penale sconfinò c/c non affidati" di € 8,00 essa può considerarsi conforme alle previsioni contrattuali accettate dal correntista, e quindi correttamente applicata, fino al maggio 2009.

La proposta di modifica unilaterale del 24.5.2009, richiamandosi alle nuove disposizioni introdotte dalla L. 2/2009 "nonché agli attuali effetti prodotti dalla crisi economica e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*finanziaria*”, prevede che “dal 28 giugno 2009 non saranno più applicate, se previste: la cms; le penali su sconfinamenti c/c non affidati”, “con decorrenza 1° luglio 2009 saranno introdotte la penale per valutazione creditizia c/c non affidati (di € 150,00)...”.

La nuova penale per valutazione creditizia si applica solo per interessi liquidi nel trimestre superiori a € 1,03 ed a prescindere dalla durata dello scoperto.

La legittimità della voce in discorso deve essere valutata alla luce: in primo luogo, del richiamo alla L. 2/2009. La prima parte del comma 1 art. 2 bis della legge fa specifico riferimento alle “clausole aventi ad oggetto la cms” - non prevista nel contratto in esame - disciplinandone il regime di legittimità ed ammissibilità per i contratti non affidati e facendo rinvio all’art. 118 Tub come meccanismo di adeguamento dei contratti in vigore; in secondo luogo, dell’invocazione dell’art. 118 Tub, in quanto l’improprio richiamo alla L. 2/2009 (non trattandosi di modificare una clausola avente ad oggetto la cms) ed il riferimento “agli effetti della crisi economica”, per la sua evidente genericità, non possono consentire di ritenere la modifica unilaterale corroborata dal prescritto “giustificato motivo”. Lo stesso riferimento ad una mera modifica di clausola preesistente – con invocazione del ricorso al meccanismo dell’art. 118 Tub – potrebbe, del resto, essere messo in serio dubbio anche in considerazione del radicale incremento operato nel quantum della “penale”, che l’ha resa notevolmente più onerosa per il debitore (e, quindi, in maniera comunque incompatibile con una modifica non concordata).

Rispetto all’esigenza di determinare la somma complessivamente addebitata per “penale valutazione creditizia conti non affidati”, gli estratti conto scalari prodotti dall’intermediario evidenziano un addebito totale di € 392,00 (€ 150,00 sia per il III che per il IV trimestre 2009; € 83,00 ed € 9,00 rispettivamente per il I e II trimestre 2010). Quindi dall’importo suddetto, se si vuole ritenere – come pare da concludere - inefficace la modifica apportata illegittimamente invocando l’art. 118 Tub, potrebbero essere al massimo sottratti € 32,00, che sarebbero stati comunque applicati a titolo della previgente “penale sconfinamento conti non affidati”.

Pertanto, sulla base di tali elementi, questo Collegio ritiene di poter accogliere, sia pure solo in parte e sotto tale ultimo profilo, le richieste del ricorrente

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di euro 360,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI